



COMUNE DI ARENZANO

PROVINCIA DI GENOVA



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO

**Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio N° 27 del 07 Febbraio
2007**



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1.....	5
Art. 2.....	5
TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE.....	5
Art. 3.....	5
Art. 4.....	5
TITOLO III – DIVIETI – AREE DI PERTINENZA	6
Art. 5.....	6
Art. 6.....	7
Art. 7.....	7
TITOLO IV - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	7
Art. 8.....	7
Art. 9.....	8
Art. 10.....	8
TITOLO V - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONI	8
Art. 11.....	8
Art. 12.....	9
TITOLO VI - PIANTUMAZIONI IN SOSTITUZIONE.....	9
Art. 13.....	9
TITOLO VII - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL’ESERCIZIO DI CANTIERI.....	9
Art. 14.....	9
Art. 17.....	10
Art. 18.....	10
TITOLO VIII - GESTIONE DEI RIFIUTI DI GIARDINAGGIO.....	10
Art. 19.....	10
TITOLO IX - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO.....	11
Art. 20.....	11
Art. 21.....	11
TITOLO X – TUTELA DELLE AREE E DEGLI ALBERI DI PREGIO	11
Art. 22.....	11
TITOLO XI – VIGILANZA E SANZIONI.....	12
Art. 23.....	12
Art. 24.....	12
Art. 25.....	12
Art. 26.....	14
ALLEGATO I) – L’ALBERO – LE AREE DI PERTINENZA	15
ALLEGATO II) – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16
ALLEGATO III) - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL’ESERCIZIO DI CANTIERI.....	16
ALLEGATO IV) - LE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE	20
ALLEGATO V) - IL CODICE CIVILE E LE DISTANZE LEGALI.....	24
ALLEGATO VI) - QUANDO POTARE	25
ALLEGATO VII) – IL COMPOSTAGGIO	26
ALLEGATO VIII) - “Carta dei giardini storici”, detta “CARTA DI FIRENZE”.....	28
ALLEGATO IX) – ALBERI MONUMENTALI NEL COMUNE DI ARENZANO.....	31



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- 1) Il presente Regolamento viene emanato al fine di salvaguardare la qualità del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e di esaltare le fondamentali funzioni ambientali, igieniche, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e privato riveste.
- 2) Il Regolamento rimanda alle specifiche norme e regolamenti esistenti in materia di forestazione, al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ed ai Vincoli Paesaggistici.

Art. 2

- 1) Gli obiettivi fondamentali del presente Regolamento sono:
 - a) sviluppo del verde urbano e coordinamento degli interventi di manutenzione e di recupero;
 - b) miglioramento e salvaguardia del paesaggio naturalistico, delle condizioni estetico / ambientali e mantenimento delle stesse;
 - c) tutela del patrimonio vegetazionale spontaneo;
 - d) salvaguardia idrogeologica;
 - e) valorizzazione del verde quale strumento primario per il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, per il miglioramento del suolo, per l'assorbimento dell'anidride carbonica e per l'emissione di ossigeno, per favorire e migliorare la biodiversità caratteristica del territorio, anche in funzione della miglior fruizione per le generazioni future.

TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE

Art. 3

- 1) Sono oggetto di protezione tutte le specie di piante (alberi ed arbusti) del territorio comunale, con esclusione di:
 - a) piante da frutto ad eccezione di: Olivo, Noce, Castagno e Ciliegio;
 - b) alberi per i quali siano stabilite o già esistano particolari norme di protezione (alberi monumentali);
 - c) alberi connessi con l'esercizio dell'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di P.R.G.;
 - d) piante classificate come "infestanti";
 - e) alberi e piante spontanee radicate negli alvei o sulle sponde dei rivi e dei torrenti che possano costituire ostacolo al normale deflusso delle acque superficiali.
- 2) L'abbattimento di alberi o arbusti soggetti a salvaguardia, oggetto del presente Titolo III, è consentito solo in caso di:
 - a) morte dell'albero o accertate e documentate condizioni di impossibilità nel recupero vegetativo e/o statico a livello di sufficienza;
 - b) necessità contingenti comprovate e collegate ad evenienze di ordine pubblico, impedimento della viabilità, impedimento di realizzazione di opere edilizie regolarmente autorizzate o piano particolareggiato, pericolosità imminente per persone, beni e strutture;
 - c) straordinarietà di natura fito-sanitaria, selvo-culturale, igienico-ambientale che determinino l'urgenza e/o unicità di soluzione in tal senso.
- 3) In ogni caso l'abbattimento può avvenire solo se preventivamente autorizzato con le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 12.

Art. 4

- 1) Il Comune di Arenzano si impegna a:
 - a) fornire ai cittadini indicazioni e chiarimenti utili alla realizzazione ed alla gestione del verde;

- b) eseguire sul verde di proprietà comunale interventi di salvaguardia, di valorizzazione e di manutenzione colturale in forma ordinaria e straordinaria;
 - c) pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasione di informazione e formazione ai cittadini ed alle ditte operanti nel settore;
 - d) promuovere nelle scuole e negli ambienti pertinenti formazione ed informazione sull'oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde;
- 2) Il Comune promuove inoltre forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza sia per l'esecuzione di attività di volontariato per la cura e la manutenzione delle aree verdi, che per la pratica di adozione di aiuole e/o porzioni di spazi verdi.

TITOLO III – DIVIETI – AREE DI PERTINENZA

Art. 5

- 1) E' vietato abbattere, danneggiare o modificare in modo radicale gli alberi ubicati nel territorio comunale; sono altresì vietati interventi di capitozzatura (vedi allegato) che interessino le branche con diametro superiore a cm. 15.
 - 2) Di norma, la potatura è un intervento da considerarsi in forma di straordinarietà; qualora la potatura dovesse rendersi necessaria, dovrà essere eseguita a regola d'arte adottando le tecniche denominate “a tutta cima” o “del taglio di ritorno” (vedi allegato), tendendo per quanto possibile a mantenere il naturale portamento dell'esemplare interessando rami e branche di diametro non superiore ai 10 cm.
 - 3) Un intervento di potatura non eseguito a regola d'arte ed ogni altro intervento di manutenzione mal eseguito può compromettere la vitalità dell'albero, per cui tali operazioni attuate in maniera non corretta ed adeguata vengono perseguite con opportune misure sanzionatorie (vedi art. 24).
 - 4) Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentive e conservative quali le regolari potature, l'eliminazione delle branche secche e/o di quelle pericolanti.
 - 5) Tra gli interventi vietati non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione, e le misure da attuare nell'ambito di una corretta gestione dei giardini, di vivai e di superfici a verde pubblico e privato.
 - 6) L'area di pertinenza di un'alberatura è quella circonferenza ideale tracciata sul terreno avente punto centrale coincidente con quello del tronco e come raggio il segmento di proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma, a raggiunta maturità dell'alberatura in questione; tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita della pianta in condizioni soddisfacenti;
 - a) nell'area di pertinenza è vietato effettuare costruzioni di qualsiasi struttura;
 - b) per piccoli interventi quali ad esempio posa in opera di cordoli, basamenti per panchine, ecc. è possibile derogare a quanto sopra disposto in base alle disposizioni contenute nel successivo art. 6, fatta eccezione per le alberature sottoposte a tutela;
 - c) è consentita la posa in opera nell'area di pertinenza di pavimentazioni speciali permeabili; tali pavimentazioni non dovranno in alcun modo alterare lo strato superficiale del terreno né arrecare danno, anche minimo, all'alberatura.
- Per praticità si definiscono in modo convenzionale i valori indicativi delle aree di pertinenza in funzione del diametro del fusto, misurato a 120 cm. dal colletto dell'alberatura a maturità raggiunta:

Dimensioni della pianta	Raggio dell'area di pertinenza
Per piante con diametro inferiore a 20 cm.	2,00 metri
Per piante con diametro da 20 cm. a 40 cm.	2,50 metri
Per piante con diametro da 40 cm. a 60 cm.	3,00 metri
Per piante con diametro superiore a 60 cm.	4,00 metri
Arbusti in genere	2,00 metri

Art. 6

- 1) E' vietato danneggiare l'apparato radicale degli alberi, soggetti al presente Regolamento, mediante :
 - a) l'effettuazione di scavi alla distanza dell'area di pertinenza e, comunque, mai ad una distanza inferiore a m. 02,00 dal tronco ;
 - b) la pavimentazione con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) a meno di m. 1 dal tronco ;
 - c) l'accumulo, anche se solo provvisorio, di materiali a meno di m. 2 dal tronco ;
 - d) il deposito o il versamento nel terreno, interessante la zona delle radici, di acidi, basi, oli, detersivi e qualsiasi altra sostanza che possa provocare danno all'apparato radicale ;
 - e) l'asporto del terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzato alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta ;
 - f) la ricarica di terreno sulle aree di pertinenza delle alberature per uno spessore superiore a cm. 20.
- 2) E' vietato a qualsiasi titolo e livello il danneggiamento del tronco delle alberature di qualsiasi tipologia;
 - a) è vietata l'affissione al tronco delle alberature di cartelli, manifesti, o qualsiasi altro intervento che preveda o presupponga l'utilizzo di chiodi, viti, effettuazione di forature o simili nei confronti del tronco o anche della sola corteccia. E' consentito l'impiego di segnale/pannello/cartello informativi, purché apposti con metodologia non invasiva adottando le cautele e gli accorgimenti per non incorrere negli inconvenienti anzidetti, ed utilizzando materiale di tipologia e dimensioni compatibili con l'aspetto estetico dell'alberatura e del sito in cui è ubicata e purché il messaggio sia di pubblica utilità ed interesse.
 - b) è vietato l'utilizzo di legature del tronco o dei rami con materiali o con metodologie tali da provocare incisioni, ferite o scortecciamento anche solo minimo o ancora crescita non naturale della parte interessata, ad eccezione di eventuali ancoraggi che devono comunque essere autorizzati.
 - c) è vietato l'utilizzo delle alberature o parti di esse allo scopo di sorreggere linee telefoniche, elettriche, striscioni, cartelli o simili, fatte salve straordinarietà concesse in deroga specificatamente autorizzate e per limitati periodi.

Art. 7

- 1) E' vietato l'uso improprio dei diserbanti onde non danneggiare l'apparato radicale e/o le chiome degli alberi.
- 2) Nei casi in cui sia consentito l'impiego, i diserbanti dovranno comunque essere del tipo "non residuale" ed a rapida "inattivazione", per evitare di inquinare le acque superficiali e di falda.

TITOLO IV - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Art. 8

- 1) Per tutti gli interventi di nuova costruzione ed edificazione, dove siano presenti aree a verde, dovrà essere allegata al progetto edilizio una documentazione, redatta a cura di tecnico abilitato e competente, comprendente:
 - a) elaborato cartografico e fotografico del verde esistente, corredato da caratteristiche botaniche e fitosanitarie delle alberature in scala adeguata delle sistemazioni a verde, comprensivo di legenda ed indicazione puntuale delle specie esistenti e di nuovo impianto;
 - b) elaborato cartografico di progetto tendente a conservare il più possibile il verde esistente e, nel caso di giardini storici, riportante una corretta ricostruzione filologica degli assetti vegetazionale e paesistici;
 - c) elaborato cartografico di sovrapposizione del verde progettuale a quello esistente, con indicazione di specie ed impianti da conservare e di quelli invece da abbattere e sostituire;
 - d) elenco delle specie arboree ed arbustive che si intende introdurre a sostituzione;

- e) relazione agronomica sulla compatibilità ambientale delle specie che si intende introdurre, le modalità esecutive dei nuovi impianti e della manutenzione, oltre la definizione dettagliata dei contenuti dei punti di cui al successivo art. 9;
- f) nell'eventualità di riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti il Comune può autorizzare detto abbattimento contestualmente al rilascio dell'autorizzazione edilizia alle condizioni che siano pienamente soddisfatti gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 del successivo art. 13;
- g) nella progettazione di aree di parcheggio alberate dovranno essere previste aiuole di estensione e qualità adeguate alle alberature impiegate, considerate al loro massimo sviluppo; dovranno essere privilegiate quelle specie autoctone che maggiormente favoriscano lo scambio tra il rilascio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti;
- h) le disposizioni di cui ai punti precedenti riguardano sia interventi al suolo che in sottosuolo, le cui modalità di attuazione dovranno rispettare le disposizioni previste al successivo Titolo VII.

Art. 9

- 1) Il terreno impiegato per la realizzazione dei giardini e delle nuove aree verdi dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere ; nella scelta delle specie da porre a dimora si dovrà tenere conto della profondità del suolo disponibile .
- 2) Le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione del vivaista fornitore .
- 3) Le distanze delle piante dai fabbricati e dai confini dovranno tenere conto, oltre alle prescrizioni del Codice Civile, anche dello sviluppo che assumeranno da adulte le specie che si intendono porre a dimora, in modo tale da non creare situazioni di danno, disagio o disturbo alle persone ed ai fabbricati (vedi allegato V) .
- 4) Le distanze reciproche delle piante o dei cespugli dovranno tenere conto dello sviluppo delle specie impiegate in modo da garantire negli anni l'equilibrato sviluppo delle stesse, ed evitare l'insorgere di situazioni di pericolo .
- 5) La scelta delle specie dovrà armonizzarsi dal punto di vista estetico ed ambientale con il verde pubblico e privato circostanti, evitando l'introduzione di specie inadatte al clima o al microclima della zona in cui vengono inserite .
- 6) La scelta delle specie arboree da impiegare dovrà essere preferibilmente eseguita tra quelle caratteristiche della macchia mediterranea, o comunque previste dal P. T. C. P.
- 7) In caso di nuove piantumazioni vicino ad impianti di illuminazione si deve prestare particolare attenzione ad evitare che lo sviluppo naturale dell'albero possa essere di ostacolo alla funzionalità del servizio pubblico, e che il calore dei corpi illuminanti possa danneggiare la pianta stessa.

Art. 10

- 1) Le nuove piantumazioni devono essere effettuate in modo che le radici risultino aerate e drenate come meglio evidenziato nell'allegato II. L'osservanza delle tecniche di cui al presente articolo, e delle disposizioni di cui all'art. 9 costituisce garanzia di buon attecchimento.

TITOLO V - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONI

Art. 11

- 1) Per gli interventi di manutenzione edilizia e/o di restauro e/o di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione che comportino tra l'altro la modificazione - del tutto o in parte - dell'arredo verde esistente, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Sindaco presentando un progetto contenente l'indicazione delle essenze arboree ed arbustive da porre a dimora e/o da eliminare. Il progetto dovrà essere conforme agli artt. 8, 9 e 13 del presente regolamento. L'autorizzazione e la prescrizione di

reimpianto verranno rilasciate dal Servizio comunale Parchi e Giardini, fatta salva l'acquisizione del parere tecnico favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 12

- 1) Nel caso di abbattimenti o interventi straordinari su singole alberature debitamente motivati, e cioè al fine di evitare pericoli da caduta deve essere presentata specifica richiesta al Sindaco; l'autorizzazione e le prescrizioni di reimpianto verranno rilasciate dal Servizio comunale Parchi e Giardini, fatta salva l'acquisizione del parere tecnico favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato.
- 2) Nell'atto autorizzativo potrà essere indicato il numero e specie di piante da essere poste a dimora in sostituzione di quelle abbattute oltre ad altre eventuali indicazioni ritenute necessarie.
- 3) Solo in caso di estrema urgenza collegata a pericolo imminente, il Sindaco emetterà ordinanza autorizzativa.

TITOLO VI - PIANTUMAZIONI IN SOSTITUZIONE

Art. 13

- 1) Nel caso di abbattimento di uno o più alberi l'interessato è tenuto a sostituire a proprie spese la pianta o le piante eliminate: l'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della o delle nuove piante.
- 2) Nell'impossibilità di procedere alle piantumazioni sostitutive, di cui al precedente comma, da effettuarsi nelle aree oggetto di abbattimento, l'interessato potrà concordare gli interventi in altro sito di pubblico interesse con il Servizio comunale Parchi e Giardini; in tale evenienza le alberature sostitutive dovranno essere fornite, a cura e spese dell'interessato, tramite ad es. vivaio di fiducia, in numero determinato in base alla seguente tabella:

Tipologia albero abbattuto	Nuovo impianto sostitutivo
Diametro fino a 50 cm.	N° 01 pianta di diametro minimo di cm. 06/08
Diametro fino a 100 cm.	N° 01 pianta di diametro minimo di cm. 08/10
Diametro maggiore di 100 cm.	N° 01 piante di diametro minimo di cm. 10/12
<i>Le dimensioni sopra riportate devono essere misurate a 120 cm. dal colletto</i>	

- 3) Per quelle alberature abbattute che, a giudizio insindacabile del Servizio comunale Parchi e Giardini e/o del Corpo Forestale dello Stato, costituiscono elevato valore sotto il profilo botanico e paesistico, il numero di esemplari da piantumare in sostituzione di cui alla tabella del precedente comma dovrà essere moltiplicato per tre; nel caso di reiterata mancata sostituzione, configurandosi a tutti gli effetti abbattimento non autorizzato (decorsi infruttuosamente i termini indicati nel sollecito), saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 24.
- 4) In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare un nuovo impianto.
- 5) E' vietato l'utilizzo arbitrario di specie sostitutive.
- 6) E' vietato l'utilizzo di specie sostitutive per le quali sia in corso, sul territorio comunale o in aree ad esso limitrofe, infestazione parassitaria di qualsiasi natura.

TITOLO VII - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI

Art. 14

- 1) Gli alberi presenti nell'area di cantiere dovranno essere protetti con materiali idonei, più in alto possibile per escludere ferite al tronco. In caso di necessità deve essere protetta anche chioma dell'albero.
- 2) La seguente tabella indica i criteri di riferimento per definire la distanza minima (critica) dal colletto da rispettare nel caso di scavi e/o cantieri:

Diametro del fusto misurato a 120 cm. dal suolo	Distanza critica
Inferiore a 20 cm.	1,00 metro
Da 20 cm. a 25 cm.	1,00 metro
Da 25 cm. a 35 cm.	2,00 metri
Da 35 cm. a 50 cm.	2,50 metri
Superiore a 50 cm.	3,00 metri
Arbusti in genere	1,00 metro

Art. 15

- 1) Nella zona delle radici degli alberi - equivalente circa alla proiezione della chioma, lasciata liberamente crescere - non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere ed in particolare nessuna betoniera, ed è assolutamente vietato scaricare acque di lavaggio, soprattutto quelle contenenti polveri di cemento.
- 2) Gli interventi di ricarico o abbassamento di terreno sovrastante le radici degli alberi devono essere realizzati senza che si verifichi compattazione o recisione delle medesime.

Art. 16

- 1) Con esclusione delle alberature stradali, site in aree già asfaltate o pavimentate, non è permesso il lavoro con macchine nella zona delle radici (come definita all'art. 15) ; lavori di livellamento a detta zona sono da effettuarsi a mano ; eventuali accessi di cantiere che vengano ad interessare detta zona sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro di almeno cm. 20 posato su un foglio di plastica ; nella stessa zona è vietato il costipamento del terreno con vibratore, mentre è da ridurre al minimo indispensabile l'uso del rullo compressore.

Art. 17

- 1) In caso di ferite a radici, rami, o al tronco, devono essere immediatamente attuate le cure ed i provvedimenti necessari, in particolare le ferite devono essere pulite ed isolate dall'ambiente esterno utilizzando specifici prodotti.

Art. 18

- 1) La posa di tubi è da effettuarsi fuori dalla zona delle radici (come definita all'art. 14) ; gli scavi che si rendesse necessario effettuare in detta zona devono essere eseguiti a mano.
- 2) Le radici fino a cm. 3 di diametro devono essere tagliate in modo netto e medicate a regola d'arte ; radici di diametro maggiore devono essere sottopassate con tubazioni e protette dal disseccamento ; gli scavi nella zona delle radici non devono restare aperti per più di 2 settimane ; in caso di interruzione dei lavori le radici devono essere ricoperte e mantenute umide ; il riempimento definitivo deve essere effettuato con miscela humus-sabbia in rapporto 2 : 1, avendo cura di non inquinare la zona delle radici con detriti e residui di scavo.

TITOLO VIII - GESTIONE DEI RIFIUTI DI GIARDINAGGIO

Art. 19

- 1) E' buona norma evitare lo smaltimento dei rifiuti vegetali di giardinaggio mediante abbruciamento e/o conferimento in discarica come rifiuti domestici; in particolare è buona pratica il riciclaggio dei rifiuti vegetali di giardinaggio.

- 2) Il metodo corretto di smaltimento dei rifiuti vegetali di giardinaggio risulta essere il compostaggio (riciclaggio dei rifiuti verdi, vedi allegato), che consente di trasformare gli scarti vegetali in ottimo terriccio da utilizzare convenientemente per piante in vaso, aiuole, serre, giardini, ecc.
- 3) Il compostaggio può essere realizzato a domicilio semplicemente accumulando i rifiuti vegetali oppure installando le specifiche compostiere reperibili in commercio.
- 4) Il riciclaggio dei rifiuti vegetali consente l'esenzione totale del pagamento della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) relativa allo smaltimento dei rifiuti di giardinaggio.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 20

1) Negli spazi verdi pubblici in genere, ed in particolare in quelli del tessuto urbano e del parco pubblico in generale, è vietato :

- a) l'abbandono di rifiuti di qualunque origine e natura ;
- b) il calpestio e la sosta ;
- c) il deposito anche solo temporaneo di materiali e/o oggetti ;
- d) il danneggiamento delle specie vegetali,

e nel particolare è vietato:

- scavalcare transenne, recinti, barriere o qualsiasi struttura posta a protezione delle aree verdi per sostare in queste ultime;
- sporcare, alterare, danneggiare o avere comportamenti che possano indirettamente arrecare danno a strutture, ad infrastrutture ed attrezzature di qualsiasi dimensione o natura, al suolo e, naturalmente, alla vegetazione o parti di essa;
- abbandonare le deiezioni animali sul suolo, tenere incustoditi o senza controllo animali di proprietà che possano in qualsiasi maniera arrecare danno, sia alle persone, alle cose ed agli altri animali;
- molestare gli animali;
- nutrire gli animali che stanziano nelle aree pubbliche senza acquisire le necessarie informazioni su una corretta somministrazione;
- immettere in modo incontrollato animali e piante, sottrarre o danneggiare uova, nidi o ricoveri dedicati;
- l'introduzione di veicoli a motore, se non espressamente autorizzata dagli Uffici comunali pertinenti per esigenze particolari.

Art. 21

- 1) L'occupazione temporanea degli spazi verdi pubblici per manifestazioni di qualsiasi tipo e natura dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali, dietro presentazione di dettagliato programma della manifestazione, di relazione di tutte le misure di protezione, prevenzione e modalità tecniche di eventuale ripristino.
- 2) Il richiedente dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della manifestazione ed impegnarsi a ripristinare qualsiasi danno nella misura determinata dagli uffici comunali competenti.

TITOLO X – TUTELA DELLE AREE E DEGLI ALBERI DI PREGIO

Art. 22

- 1) Il Comune di Arenzano si impegna a promuovere iniziative tese alla conservazione e valorizzazione delle alberature di pregio, al censimento del patrimonio verde pubblico, al coinvolgimento di privati cittadini proprietari di alberi di pregio sensibilizzandoli ad adottare tutti quegli accorgimenti di conservazione e protezione da agenti nocivi.

- 2) Gli interventi anche di manutenzione ordinaria che interessino parchi, giardini o qualsiasi area di pregio con caratteristiche di significato storico-botanico, architettonico ed ambientale sono consentiti solo se diretti alla conservazione di tale aree verdi e/o al ripristino delle caratteristiche originarie che ne hanno determinato la particolare valenza. Sono fatti salvi quegli interventi tesi al restauro ed al recupero riconducibili al fisiologico deperimento delle piante originarie, delle strutture ed infrastrutture, o al naturale progredire dei cicli biologici dei soggetti vegetali.
- 3) La gestione del verde pubblico del parco comunale è finalizzata alla salvaguardia ed alla conservazione del sito stesso, e le linee guida gestionali sono rappresentate dai contenuti della “Carta dei giardini storici”, detta anche “CARTA DI FIRENZE”, di seguito riportata nel relativo allegato.

TITOLO XI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23

- 1) La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Municipale, alle Guardie Ecologiche e Zoofile riconosciute dalle Leggi Regionali.

Art. 24

- 1) Per le violazioni agli artt. 5, 6 e 7 (TITOLO III – DIVIETI – AREE DI PERTINENZA) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione causa la morte della pianta l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 25;
- 2) Per le violazioni agli artt. 8, 9 e 10 (TITOLO IV – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione causa la morte della pianta l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 25;
- 3) Per le violazioni agli artt. 11 e 12 (TITOLO VI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – AUTORIZZAZIONI) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione è riferita a pianta sana e vigorosa l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 25;
- 4) Per le violazioni agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 (TITOLO VII – SALVAGUARDIA NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione causa la morte della pianta l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 25;
- 5) E' ammesso il pagamento della misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione regolarmente notificata; nel caso di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato sarà applicata la sanzione massima, con ulteriore procedimento di notifica.

Art. 25

- 1) Metodologia per la stima del valore ornamentale:
la formula di riferimento è: $V.O. = (b \times c \times d \times e) - f$, dove:

a = prezzo di vendita al dettaglio, individuato d'ufficio nell'importo pari a € 100,00;

b = indice relativo alla specie ed alla varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di cui al punto precedente, per cui $b = € 10,00$;

c = indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

- 10 - pianta sana, vigorosa, solitaria o di pregio;
- 9 - pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
- 8 - pianta sana, vigorosa, in gruppo;
- 7 - pianta sana, media vigoria, solitaria o di pregio;
- 6 - pianta sana, media vigoria, facente parte di un filare;
- 5 - pianta sana, media vigoria, in gruppo;
- 4 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria o di pregio;
- 3 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;
- 2 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;
- 1 - pianta senza vigore, malata;
- 0,5 - pianta senza valore;

d = indice secondo l'ubicazione della pianta:

- 10 - centro cittadino;
- 6 - periferia;
- 2 - zone agricole;

e = indice secondo le dimensioni della pianta:

Circonferenza	INDICE	Circonferenza	INDICE	Circonferenza	INDICE
Fino a cm. 30	1	cm. 40	1,4	cm. 50	2
cm. 60	2,5	cm. 70	3,5	cm. 80	5
cm. 90	6,5	cm. 100	8	cm. 110	9,5
cm. 120	11	cm. 130	12,5	cm. 140	14
cm. 150	15	cm. 160	16	cm. 170	17
cm. 180	18	cm. 190	19	cm. 200	20
cm. 220	21	cm. 240	22	cm. 260	23
cm. 280	24	cm. 300 e oltre	25	Tutte le misure sono prese a 120 cm. dal colletto	

f = deprezzamento (interventi manutentivi effettuati):

- 10% per potatura leggera di rami secchi;
- 30% per potatura di branche principali;
- 50% per dendrochirurgia in cavità;
- 70% per potatura forte più dendrochirurgia.

$$\text{V.O. (valore ornamentale)} = (b \times c \times d \times e) - f$$

1° es.: specie *Platanus* circonferenza tronco cm. 50, prezzo predeterminato di vendita = 100,00 €, pianta sana e vigorosa inserita in filare arredo viale centrale, recentemente soggetta a potatura leggera per eliminazione seccume
V.O. = 1.636,36 €.


2° es.: specie *Pinus Pinea* circonferenza tronco cm. 200, prezzo predeterminato di vendita = 100,00 €, pianta sana e vigorosa, ubicata in centro cittadino, recentemente soggetta a potatura leggera per eliminazione seccume
V.O. = 18.000,00 €.

2) Nell'eventualità non fosse possibile determinare con certezza uno o più parametri per il calcolo del V.O. (b, c, d, e, f) di cui al comma precedente, si procederà al calcolo di stima del V.O. prendendo in considerazione i valori medi per ciascun parametro di riferimento mancante.

Art. 26

1) Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative nazionali, regionali, provinciali vigenti.

ALLEGATO I) – L'ALBERO – LE AREE DI PERTINENZA



ALLEGATO II) – MANUTENZIONE STRAORDINARIA




Fig. 2 – Disposizioni per la piantagione.

Fig. 1 – L'albero e le sue parti – aree di pertinenza.




Fig. 3 – Taglio alle radici.




Fig. 4 – Rigenerazione delle radici con miscela humus/sabbia.








Fig. 5 – Aerazione delle radici.

ALLEGATO III) - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI

Figg. 6 e 7 - Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!



Figg. 8 e 9 – Ricariche del terreno possibilmente da evitare. Astenersi da abbassamenti del terreno nella zona delle radici e della chioma.



Figg. 10 e 11 – Divieto di transito con mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature. Il costipamento del terreno porta alla morte dell'albero.




Fig. 5 – Aerazione delle radici.




Fig. 12 – Precauzioni da prendere in caso sia inevitabile attuare lavori di scavo nelle aree di pertinenza degli alberi.






Fig. 13 – Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare!

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare.

Fig. 14 - Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero



SOLO IN CASI ECCEZIONALI!



**Figg. 15 e 16 - Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione**

ALLEGATO IV) - LE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE

- 1) Il clima mediterraneo è caratterizzato da piante a foglia dura, lucida e persistente, ed oltre alle specie autoctone (alberi ed arbusti vegetanti allo stato spontaneo sul nostro territorio) trovano dimora specie esotiche naturalizzate : per questi motivi si deve prestare molta attenzione nella scelta di nuove piantumazioni.
- 2) Nelle aree a bosco è vietata la ripiantumazione del Pinastro o Pino Marittimo (*Pinus pinaster*), e sconsigliata quella di Robinie, Sophore e delle conifere ornamentali in genere.
- 3) Si consiglia l'impianto dei seguenti alberi :

Acero campestre (<i>Acer campestre</i>)	Ha un bel colore giallo oro in autunno, utile per la fauna e per le api ; sopporta bene tagli frequenti.
Acero minore (<i>Acer monspessulanum</i>)	Di piccola taglia, ha una bella foglia trilobata ; ama le posizioni assolate ed i terreni sassosi e calcarei.
Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)	Naturalizzato nell'Italia mediterranea, è notevole per il tronco ed i rami tortuosi e rossastri e per la fioritura roseo - porporina sui rami ancora privi di foglie.
Farnia (<i>Quercus pedunculata</i>)	Grande albero adatto ad ombreggiare giardini. Il tronco si ramifica presto creando un'ampia corona. Le foglie sono lobate, scure e lucide.
Moro (<i>Morus alba e Morus nigra</i>)	Sono alberi con un'ampia corona di foglie, ideali per ombreggiare un angolo del giardino. I frutti commestibili e dolci (more) attirano gli uccelli. Le foglie in autunno sono di un bel giallo luminoso.
Olivo (<i>Olea europaea</i>)	Dovrebbe essere maggiormente usata nei giardini mediterranei, magari associata all'alloro (<i>Laurus nobilis</i>) per il contrasto di colore.
Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)	E' decorativo per il portamento piramidale, per il bel colore verde scuro delle foglie cordate, e per la presenza d'inverno delle infiorescenze. In primavera è visitato dai lucherini.
Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Piccolo albero che in Aprile - Giugno porta abbondanti fiori bianchi e profumati riuniti in racemi. Ama i terreni secchi e calcarei in clima sub-mediterraneo.
Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Il valore decorativo risiede soprattutto nella fioritura precoce (Gennaio - Marzo) degli amenti maschili che compaiono già dall'autunno. E' ricercata dalla api. I frutti sono eduli.
Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>)	Le foglie assumono un bel colore rosso scuro in autunno. E' adatta per siepi miste. Meno xerofila e calcifila del cornuolo, a differenza di questo fiorisce dopo l'emissione delle foglie.
Viburno lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	Arbusto molto rustico che predilige i terreni calcarei. A primavera porta grandi ombrelle di fiori bianchi. Belle anche le foglie spesse e rugose e le bacche prima rosse e poi nere.
Viburno a palla neve (<i>Viburnum opulus</i>)	Attrattivo in fioritura ed in autunno per i frutti rosso - lucenti. Le varietà ornamentali (pallon di Maggio) sono spesso sterili.
Sughera (<i>Quercus suber</i>)	E' pianta sempreverde e mediterranea, con foglie lucide sopra e grigiastre sotto ; corteccia spessa, corona rada e ampia.

Tasso (<i>Taxus baccata</i>)	Albero sempreverde di colore scuro con frutti rossi (arili). Adatto ai siti ombrosi, è stato in passato molto coltivato in parchi e giardini, anche perché molto ramoso fin dal basso. Merita un recupero, anche se è di lento accrescimento.
Azzerruolo (<i>Crataegus azarolus</i>)	Può essere allevato ad alberello o ad arbusto e inserito in siepi miste. Ha foglie decorative e frutti eduli di un bel colore rosso vivo. E' di interesse faunistico ed apistico.
Bosso (<i>Buxus sempervivus</i>)	Pianta molto usata in forma obbligatoria, è decorativa anche se lasciata libera. Importante per la fauna a cui offre rifugio.
Ciliegio canino (<i>Prunus mahaleb</i>)	Ama i terreni asciutti e calcarei ; è di piccole dimensioni e molto ramoso. Ha foglie arrotondate e lucide e fiori bianchi in corimbi. Si usa per siepi o ad alberello.
Corbezzolo (<i>Arbutus unedo</i>)	Di ambiente mediterraneo, sempreverde, decorativa per le foglie lucide ed i frutti colorati prediletti dall'avifauna.
Erica arborea (<i>Erica arborea</i>)	Specie per ambiente mediterraneo, è sempreverde e ha foglie aghiformi. E' molto profumata in fioritura, soprattutto se piantata in gruppi.
Evonimo (<i>Euonymus europaeus</i>)	Decorativo per la colorazione autunnale delle foglie e per i frutti particolari di color rosa fucsia, rivelanti a maturità i semi arancio vivo. Buona per la fauna selvatica.
Lentisco (<i>Pistacia lentiscus</i>)	Ha foglie sempreverdi, paripennate con foglioline lanceolate che emanano un aroma resinoso. Ama i terreni silicei ; produce bacche rosso scuro in brevi mazzetti ascellari.
Marruca (<i>Paliurus spina-christi</i>)	Molto spinosa, è adatta per siepi difensive. I frutti secchi che permangono sulla pianta sono decorativi per la forma particolare.
Mirto (<i>Myrtus communis</i>)	Specie della macchia mediterranea a foglie persistenti, verde scuro, molto aromatiche. I fiori grandi e bianchi con stami gialli decorativi emanano lo stesso profumo delle foglie. Si associa alle altre piante di macchia.
Roverella (<i>Quercus pubescens</i>)	A foglia caduca. Chioma arrotondata, espansa e depressa con branche primarie nodose e robuste. Corteccia di colore bruno grigiastro. Foglie alterne ovali - allungate.
Leccio (<i>Quercus ilex</i>)	Sempreverde, caratteristico del clima mediterraneo. Chioma ampia, il fogliame può assumere varie tonalità e margine, con colore verde chiaro all'ombra e verde scuro nelle parti più esposte al sole, con un contrasto primaverile tra i più attraenti.
Castagno (<i>Castanea sativa</i>)	A foglia caduca, e forma arrotondata ; coltivata non solo per i suoi frutti e per il suo legname, ma anche a scopo ornamentale per la vistosa fioritura estiva in lunghe spighe giallo limone e per il bel fogliame ampio e dentato.

- 4) Nelle aree con più spiccati caratteri di pertinenza alle abitazioni, oltre a quelle indicate in precedenza, si fanno preferire le seguenti specie : Fico (*Ficus carica*) - Vite (*Vitis vinifera*) - Kaki (*Diospyros kaki*) - Albicocco (*Prunus armeniaca*) - agrumi (genere *Citrus*) - Ciliegio (*Prunus avium*) - Melograno (*Punica granatum*) - Nespolo (*Eriobotrya japonica*).
- 5) Nella realizzazione di giardini e porzioni di aree verdi potranno essere ammessi assetti paesistici dedicati che propongano l'utilizzo delle seguenti specie : Phormium. Agavi, Aloe, Cactus, Cordylina, Echinocactus, Opuntia, palme (*Phoenix* e *Washingtonia*) e palmizi (*Cycas* e *Chamaerops* ; quest'ultima, nella varietà "humilis", è l'unico tipo di palma spontanea italiana) .

6) Specie esotiche naturalizzate nel verde ornamentale :

Camphora, falso Pepe, Buxus, Catalpa, Carrubo, Gleditzia, Mimosa, Eucalyptus, Jacaranda.

ALLEGATO V) - IL CODICE CIVILE E LE DISTANZE LEGALI

Art. 892 - Distanze per gli alberi.

- 1) In mancanza di regolamenti locali o, in second'ordine, di usi locali tradizionali, devono essere osservate le seguenti distanze dalla linea di confine che separa due proprietà :
 - a) m. 3,00 per alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani, ecc.) ;
 - b) m. 1,50 per alberi di non alto fusto, individuabili fra quelle specie il cui fusto si diffonde in rami ad una altezza non superiore a m. 3,00 ;m. 0,50 per vitigni, arbusti e siepi vive, piante da frutto la cui altezza non superi m. 2,50.
- 2) La distanza in questione può essere però di m. 1,00 qualora le siepi siano di ontano, castagno o altre simili che si recidano vicino al ceppo, e di m. 2,00 per le robinie.
- 3) La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantumazione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- 4) Le distanze suddette non si devono osservare se sulla linea di confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro stesso (Art. 579 C.C./1865) ; si ha l'obbligo di osservare le distanze prescritte qualora il muro sia di esclusiva proprietà del vicino ; l'albero, però, può essere conservato a distanza minore di quelle previste qualora si proceda al taglio dei rami eccedenti l'altezza della sommità del muro in questione.
- 5) I danni derivanti da presenza di alberi, nei confronti del vicino, possono essere l'ombra dei rami e lo sviluppo delle radici, quest'ultimo con conseguente sfruttamento di terreno altrui nonché potenziale pericolo per l'integrità delle fondamenta del muro divisorio.
- 6) Nel caso di alberi a fusto inclinato, la distanza viene misurata dalla base del tronco.
- 7) Gli alberi nati spontaneamente ed insistenti ad una misura inferiore da quelle sopra indicate, secondo la classe di appartenenza, devono essere estirpati.
- 8) Le medesime distanze, come sopra riportate, devono essere osservate per gli alberi insistenti o da porre a dimora nei pressi di strade, canali e confine di boschi (Art. 893 - C.C./1865).

Art. 894 - Alberi a distanza non legale.

- 1) Il vicino può esigere l'estirpazione di alberi e/o siepi che siano piantati o nascano a distanza minore di quelle indicate al precedente articolo. (Art. 581 - C. C./1865).

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali.

- 1) Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale, e queste piante vengono recise o muoiono, il vicino non può sostituirle se non osservando, questa volta, la distanza legale.
- 2) Tale disposizione non si applica quando la pianta (o le piante) faccia parte di un filare situato lungo una linea di confine di proprietà.

Art. 896 - Recisione di rami protesi e radici.

- 1) Se ciò non contravviene a regolamenti e/o usi locali, il proprietario del fondo confinante può pretendere di far recidere quei rami di piante insistenti nel lotto vicino che sconfinino ; ugualmente può agire nei confronti delle radici e può, nel caso, intervenire egli stesso.
- 2) Questo in osservanza al principio che l'albero, sia esso piantato o meno a distanza legale dal confine, non può sconfinare nell'altrui proprietà con qualsivoglia propaggine, aerea o terrena ; tale obbligo non si applica per le alberature piantate ad arredo pubblico di strade, venendo però contemplati eventuali danni ai privati procurati da tale stato di fatto.

Art. 899 - Comunione di alberi.

- 1) Gli alberi sorgenti nella siepe comune, o sulla linea di confine fra proprietà, sono comuni.
- 2) Questa categoria di piante possono essere abbattute fatto salvo il parere favorevole di entrambe le parti interessate o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità e/o la convenienza di procedere al taglio (Art. 569 - C.C./1865).

ALLEGATO VI) - QUANDO POTARE

Il periodo più opportuno dipende, naturalmente, dalla specie di appartenenza dell'albero.

In forma generalizzata, si considera che interventi di rimonda del seccume, asportazione di rami lesionati o leggeri interventi di contenimento possano essere effettuati in qualsiasi momento ; la potatura effettuata in periodi "sbagliati" non uccide l'albero, ma ne compromette crescita ed eventuale fioritura.

Bisognerebbe evitare di potare durante il periodo di emissione delle foglie e nel periodo di caduta autunnale delle stesse.

Il fine ultimo cui si tende e la specie di appartenenza condiziona fortemente l'individuazione del periodo più opportuno di potatura ; comunque, per reprimere il vigore di un albero o per rimodellarne le fronde che siano state soggette ad iperpotatura o capitozzatura, è bene intervenire quando l'albero abbia già "cacciato", in quanto la potatura a verde reprime il vigore e l'efficacia della "cacciata" ; in tal senso il periodo migliore, su molte specie, si individua tra la primavera e l'estate.

Arbusti da fiore : vengono potati saltuariamente per regolare la fioritura senza alterarne però la struttura portante ; l'epoca più adatta è solitamente l'autunno, dopo la caduta delle foglie, o in inverno, con la pianta in riposo vegetativo (lagerstroemia, buddleia, rosa, hybiscus, ecc.); è bene diradare la pianta perché non si abbia una fioritura eccessiva con molti rami e troppi fiori esili e deboli ; altri arbusti richiedono invece la potatura dopo la fine della fioritura, per non compromettere quella successiva (forsythia, cytisus, prunus, calycantus, ecc.) ; la cimatura dei rami più deboli o mal posizionati avviene a circa 2/3 del ramo, sopra una gemma o vicino ad un getto laterale ("taglio di ritorno") ;

Arbusti rampicanti : vengono potati saltuariamente, per contenere la vigoria di alcuni getti a favore di altri, favorendone l'assetto desiderato ; quei rampicanti che fioriscono in estate vengono potati prima della ripresa vegetativa ; quelli che fioriscono in primavera vengono potati subito dopo la fioritura, con diradamento del seccume e cimatura dei rami che abbiano già fiorito.

PERCHÉ POTARE

Come detto all'art. 5, comma 2, di norma la potatura è considerato un intervento straordinario. In caso di necessaria applicazione, occorre considerare che una corretta potatura contribuisce ad allungare la vita dell'esemplare ; le tecniche di potatura più utilizzate sono la rimondatura (soppressione del seccume) e il diradamento (eliminazione dei rami in soprannumero, o troppo vicini, oppure malformati o maldisposti, senza lasciare monconi) ; il diradamento può essere eseguito "a tutta cima", ovvero l'abbassamento e la riduzione della chioma dell'albero con eliminazione di quelle parti più vicine al suolo che possono causare intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.

E' sbagliato intervenire con drastiche capitozzature specialmente per ridurre e ridimensionare fronde di alberi vetusti di grandi dimensioni attraverso il solo accorciamento delle branche.

Il taglio a capitozzo può danneggiare l'albero in numerosi modi : negativa influenza sull'equilibrio chioma - radici e ripercussioni sulle fonti alimentari dell'esemplare ; esposizione della pianta ad agenti infettivi esterni, causata dall'effettuazione di grossi tagli che rimangono aperti, con probabilità accentuata di formazione di cavità e marciume ; formazione disordinata di germogli al di sotto del taglio, molto soggetti ad attacco parassitario per la scarsa consistenza ; alterazione definitiva della forma, cosa assai dannosa soprattutto in presenza di esemplari storici o di pregio paesaggistico.

ALLEGATO VII) – IL COMPOSTAGGIO

Viene eseguito sui rifiuti vegetali e di cucina per la preparazione di un ottimo terriccio o, a seconda del processo effettuato, di un efficacissimo ammendante : il “compost”.

La preparazione è assai semplice, richiedendo spazi ridotti e materiali di facile ed economica reperibilità.

Metodo di effettuazione :

- predisposizione di un idoneo contenitore, o utilizzo di quelli commercializzati (“composter”) , che dovranno comunque essere posizionati in un luogo soleggiato;
- posizionamento, a vari strati orientativamente di 30 cm., di rifiuti vegetali mescolati a rifiuti organici per favorire la fermentazione, fino a colmare il contenitore;
- bagnare lo strato appena posizionato prima di predisporre quello successivo ;
- coprire il tutto per evitarne il dilavamento o la dispersione da parte degli agenti atmosferici e, nello stesso tempo, favorire il mantenimento di temperatura sufficientemente adatta alla fermentazione ;
- analogo procedimento può essere effettuato in fosse o vasche opportunamente predisposte ;
- il processo di trasformazione degli elementi vegetali è favorito dalla temperatura elevata della fermentazione, dall’umidità e dall’aerazione ; il “compost” è pronto quando la massa appare di colore bruno-nerastro, con aspetto soffice ed omogeneo, non distinguendosi più i materiali di partenza ; il tempo necessario varia, a seconda delle stagioni in cui si effettua, dalle 4 alle 10 settimane.

I rifiuti più indicati per ottenere un ottimo “compost” sono :

foglie	se sono secche, prima inumidirle leggermente
sfalci d'erba	prima far “appassire” ; mescolare sempre con altro materiale , preferibilmente rifiuti di cucina ; evitare quantitativi esagerati e “sovraccarichi” di sola erba appena falciata
rametti e trucioli	ottimo materiale di “struttura perché sostiene il cumulo ; ridurre in pezzi grandi come un dito
carta comune, cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina	ottimo materiale
scarti di frutta e verdura, scarti vegetali del piatto (crudi o cotti)	sono molto indicati e costituiscono la base per un ottimo “compost”
fiori recisi e piante appassite	se ci sono parti legnose è meglio prima sminuzzare
pane raffermo o ammuffito	ridurre prima in piccoli pezzi
fondi di caffè, filtri di tè	anche il filtro si può riciclare
bucce di agrumi non trattati	non superare la quantità di un normale consumo familiare
piccole quantità di cenere	la cenere contiene molto calcio e potassio
avanzi di carne, pesce, salumi	attirano cani e gatti ; eventualmente coprire con uno strato di terra senza esagerare nelle quantità

Le regole principali per fare un ottimo “compost” :

LA TEMPERATURA

L'attività dei bio-riduttori durante il processo di compostaggio produce calore, aumentando la temperatura del cumulo. Normalmente la temperatura nel centro del cumulo oscilla tra i 45° ed i 60° C, ed è questa la temperatura ottimale perché i bio-riduttori possano lavorare.

Con una sufficiente quantità di rifiuti da cucina o azotati la temperatura resterà bassa. Oltre i 70° C, invece, si verifica l'igienizzazione del “compost” con un conseguente blocco delle reazioni naturali.

Le fessure di aerazione del coperchio servono alla regolazione della temperatura : andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, ed aperte in primavera, estate ed autunno.

LA GIUSTA UMIDITÀ

L'acqua, come l'aria, è indispensabile per l'attività dei microorganismi che producono il “compost”, e dovrà essere presente nel cumulo nella giusta percentuale. Infatti, se il cumulo è troppo secco, la decomposizione microbica rallenta notevolmente. Per farla ripartire bisognerà rivoltare il cumulo con una forca ed innaffiarla. Viceversa, se il cumulo è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza (reazione anaerobica). In questo caso il cumulo dovrà essere rivoltato e si provvederà ad aggiungere materiale secco, come ad esempio trucioli di legno, foglie secche o pezzetti di cartone.

L'INDISPENSABILE OSSIGENO

Il “compost” è vivo e quindi ha bisogno d'aria : in un cumulo compatto non può esserci ossigenazione, ed i microorganismi bio-riduttori non potranno vivere né nutrirsi.

Nel composte l'aria entra dai fori che si trovano sul fondo, ed attraversa il cumulo dal basso verso l'alto : è quindi indispensabile che il cumulo non sia compatto, ma soffice e strutturato : ciò si ottiene con l'aggiunta di materiale grossolano come foglie, paglia e rametti che “sostengono” i rifiuti più piccoli.

IL CARBONIO E L'AZOTO

Il rapporto carbonio/azoto è un elemento importante quando si vogliano compostare rifiuti organici.

Un giusto equilibrio carbonio/azoto favorisce una decomposizione rapida : se nel cumulo c'è troppo poco azoto la decomposizione sarà lenta, se viceversa l'azoto è troppo tenderà a liberarsi in forma gassosa. Contengono un'alta percentuale di azoto : scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio foglie, carta, trucioli e pezzetti di legno.

L'equilibrio ottimale si raggiunge con una miscela costituita da due terzi di rifiuti azotati e da un terzo di rifiuti ricchi di carbonio.

ALLEGATO VIII) - “Carta dei giardini storici”, detta “CARTA DI FIRENZE”

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMO-IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città.

Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall' ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A. Definizioni e obbiettivi

- Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.
- Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.
- Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.
- Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:
 - la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
 - le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spazature, le loro altezze rispettive;
 - i suoi elementi costruiti o decorativi;
 - le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.
- Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.
- Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.
- Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.
- Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.
- Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

- Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.
- Manutenzione e conservazione
- Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).
- Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.
- Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.
- Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).
- Restauro e ripristino
- Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.
- Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.
- Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C. Utilizzazione

- Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.
- Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in

opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

- Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.
- Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.
- Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risulterne.

D. Protezione legale e amministrativa

- Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.
- Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.
- Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene: queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo; questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.

* * * * * oOo * * * * *

ALLEGATO IX) – ALBERI MONUMENTALI NEL COMUNE DI ARENZANO

(1)

Canfora

Cinnamomum camphora Nees et Ebern



dove si trova



m 21



cm 450

Comune: Arenzano (GE)

Località: Villa Pallavicini

Età presunta (nel 2005): 120

Tipologia: Albero singolo

Esemplare esotico tra i più belli della specie, importato dal Principe Pallavicini nel 1880. Chioma fitta ed ampia.

(2)

Cedro del Libano
Cedrus libani L.K.




dove si trova

Comune: Arenzano (GE)
Località: Villa Pallavicini

Età presunta (nel 2005): 125

Tipologia: Albero singolo, esemplare vigoroso, di particolare aspetto scenografico

Famiglia: Pinacee - **Sinonimo nome scientifico:** *Cedrus libanotica*



Scheda botanica: Questa conifera sempreverde raggiunge i 40 metri di altezza. Il fusto si presenta spesso policormico (più tronchi che crescono dalla base della pianta) e i rami e la cima, negli esemplari adulti, sono strutturati in palchi suborizzontali. La corteccia è grigio scura, con placche verticali. Gli aghi, di colore verde scuro, sono riuniti in ciuffi di 10-20 o più e disposti su piccoli rametti (brachiblasti). Gli organi riproduttivi sono disposti su amenti eretti. Gli strobili (le pigne) sono erette e di forma ovoidale. L'accrescimento è lento. La specie è piuttosto plastica dal punto di vista ecologico e si adatta a diversi climi e terreni. E' una pianta dal profumo intenso, per la presenza di sostanze aromatiche nella resina. Sin dai tempi degli antichi egizi tali sostanze venivano utilizzate nei processi di imbalsamazione. Il cedro del Libano era un tempo notevolmente diffuso nella regione Mediterranea orientale. Si ritiene che i grandi palazzi dell'antichità, il tempio di Gerusalemme, il palazzo di Salomone ed il Labirinto di Minosse, fossero sorretti da colonne di cedro. Originario dei monti del Libano, vi formava un tempo estese foreste. Fu introdotto in Europa nel XVI secolo, soprattutto come pianta ornamentale per la sua imponenza. Kedron è l'antico nome di origine araba della pianta, col significato di potere, riferito all'aspetto maestoso dell'albero; libani indica l'area di origine.

(3)

Pino domestico
Pinus pinea Linneo



dove si trova



cm 370

Comune: Arenzano (GE)

Località: La Colletta

Età presunta: (nel 2005) 170 anni

Tipologia: Albero singolo

Famiglia: Pinacee

Sinonimo nome comune: Pino da pinoli

Percorrendo l'Autostrada Savona-Genova, in prossimità dell'uscita di Arenzano, un buon osservatore potrà notare, presso il crinale della Colletta, l'imponente profilo di un enorme pino domestico che incombe su una villa antica. Si tratta, probabilmente, dell'albero monumentale posto in una delle posizioni più panoramiche della riviera, si può infatti osservare già dalle alture di Genova. Il segreto di tale visibilità è dovuto alla posizione in cui è posto, su una sella, che permette di porre in rilievo la sagoma dell'albero contro lo sfondo del cielo e dei monti. Anche altri pini domestici di ragguardevoli dimensioni, in provincia di Genova, hanno una "sky line" rilevante, anche se sono generalmente posti in luoghi di minor transito. L'esemplare di Arenzano, posto in proprietà privata, ha uno stato fitosanitario eccellente, al contrario di molti suoi conspecifici che risentono dell'azione di inquinanti portati dall'aereosol marino.

Scheda botanica: Pianta dal portamento eretto, con ramificazione rivolta verso l'alto nella parte sommitale del fusto, con la tipica chioma ad ombrello. Raggiunge e, in certi esemplari, supera i 30 metri di altezza. Come tutte le conifere ha foglie aghiformi raggruppate a fascetti di due, lunghe 10-20 centimetri, verde scuro. Gli organi riproduttivi maschili (microsporofilli) sono amenti giallognoli raggruppati presso l'apice dei rametti, anche gli organi femminili, che daranno origine agli strobili (le pigne), sono amenti globosi e verde-giallognoli. Le pigne sono globose e grandi, maturano in tre anni, all'interno sono contenuti i semi (pinoli). La corteccia è costituita da grandi placche allungate di colore rossiccio. Vegeta su tutti i suoli, con predilezione per quelli più asciutti e poco argillosi. E' una specie eliofila, e xerofila, ama cioè una buona insolazione e clima asciutto. Attualmente molti pini domestici mostrano un evidente stato di deperienza a causa della aggressione di inquinanti quali detersivi e saponi presenti in mare, che con la loro azione "sgrassante" sciolgono le cere protettive presenti sugli aghi, agevolando la disidratazione. Il legno non è di particolare pregio. Essa viene impiegata soprattutto per la produzione di pinoli e per la resina (trementina), usata ad esempio nei solventi per vernici, ma anche in fitoterapia nelle affezioni respiratorie.